

# Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

## FRANCIA - BELGIO

**Convenzione firmata a Parigi il 14 febbraio 1921 tra la Francia e il Belgio, avente per oggetto di garantire ai rispettivi nazionali che lavorano nelle miniere francesi o belghe, il beneficio del regime speciale delle pensioni agli operai minatori in vigore in ciascuno dei due paesi.**

**Art. 1.** — Gli operai francesi che lavorano nelle miniere belghe beneficeranno senza alcuna condizione di residenza, dei premi di incoraggiamento previsti dalla legislazione belga, relativa alle pensioni per la vecchiaia. Se essi dimostrano di aver lavorato per trent'anni nelle miniere belghe e se soddisfano inoltre alle altre condizioni di età e di continuità di servizio richieste dalla legislazione speciale delle pensioni degli operai minatori belgi, essi avranno diritto inoltre ai contributi sia dello Stato che delle casse di previdenza.

Gli operai belgi che lavorano in Francia, se dimostreranno, all'età di 55 anni, sia di aver lavorato per 30 anni nelle miniere francesi raggiungendo 7,920 giornate di lavoro effettivo, sia di aver compiuto trent'anni di lavoro salariato in Francia, di cui almeno quindici nelle miniere, beneficeranno, nelle stesse condizioni degli operai francesi, dei contributi e delle quote di integrazione a carico tanto dello Stato francese che delle casse autonome di pensioni di operai minatori. Resta tuttavia stabilito che per coloro che avendo dimorato in Belgio non hanno potuto per questo fatto costituirsi una pensione alla Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia, le quote di integrazione della Cassa autonoma sono difalcate in ragione di una pensione eguale alla pensione di cui godrebbero se fossero stati effettuati i versamenti previsti dalla legge 29 giugno 1894.

**Art. 2.** — Gli appartenenti ai due Stati che non avranno effettuato, sia nelle miniere francesi, sia nelle miniere belghe, trent'anni di servizio rappresentanti un minimo di 7,920 giornate di lavoro effettivo, ma i cui servizi cumulati nelle imprese minerarie dei due paesi raggiungeranno tale durata, avranno diritto a una pensione il cui ammontare — compresi i contributi a carico dello Stato — sarà almeno eguale all'ammontare della pensione minima fissata dalla legislazione meno favorevole.

I carichi rispettivi dello Stato e della Cassa autonoma delle pen-

sioni per gli operai minatori francesi da una parte, e dello Stato e delle Casse di previdenza belghe dall'altra parte, saranno determinati tenendo conto degli anni di lavoro effettuati nelle miniere di ciascuno dei due paesi e prendendo per base la pensione aumentata come è detto sopra.

Tuttavia, il supplemento che la Cassa autonoma corrisponderà agli operai che dimostreranno di avere almeno 15 anni di servizio nelle miniere francesi non sarà, in nessun caso, inferiore al contributo previsto dall'art. 4 della legge 9 marzo 1920.

Resta d'altronde stabilito, che i servizi minerari effettuati nell'uno o nell'altro paese non entreranno nel calcolo per la determinazione del diritto all'assegno o all'aumento, se non saranno di una durata minima di cinque anni rappresentanti 1,520 giornate di lavoro.

Le domande di liquidazione di rendite, di assegni, di supplementi e di integrazioni saranno indirizzate dagli interessati all'amministrazione o agli enti incaricati del loro esame nel paese dove gli interessati hanno lavorato da ultimo.

**Art. 3.** — Il regime delle pensioni alle vedove degli operai di cui all'art. primo della presente convenzione sarà determinato dalla legislazione del paese che ha liquidato la pensione al marito.

Le vedove degli operai di cui all'art. 2 avranno diritto ad un aumento destinato a portare, all'occasione la loro pensione al tasso minimo previsto dalla legge meno favorevole. La parte a carico dello Stato e delle Casse di previdenza belghe, da una parte e della Cassa autonoma per le pensioni degli operai minatori francesi dall'altra, sarà determinata tenendo conto degli anni di lavoro effettuati in ciascuno dei due paesi. La parte a carico dello Stato, o degli enti dell'uno o dell'altro paese, non sarà tuttavia esigibile che se gli interessati rispondano alle condizioni di età o di durata del matrimonio prevista dalle legislazioni rispettive dei due Stati.

Resta tuttavia stabilito da una parte che le pensioni delle quali sono titolari le vedove di cui al 2° capoverso precedente, sia verso la Cassa Nazionale delle pensioni per la vecchiaia, sia verso una cassa padronale o di liquidazione, verranno dedotte dall'aumento della Cassa Autonoma; dall'altra parte che l'aumento a carico di quest'ultimo istituto non sarà in alcun caso inferiore alla pensione alla quale gli interessati avrebbero potuto aver diritto solo in base all'applicazione della legge francese.

**Art. 4.** — Agli operai, che dopo la data della entrata in vigore della presente convenzione verranno a trovarsi nelle condizioni di età e di servizio volute per aver diritto ad una pensione o ad un aumento, toccheranno i vantaggi da essa previsti.

Le vedove, i cui diritti verranno a maturare dopo tale data, godranno degli stessi vantaggi.

A titolo transitorio ed eccezionale, gli operai dei due paesi, che all'epoca della messa in vigore della presente convenzione, abbiano la loro residenza in paese, anche se essi hanno cessato di lavorare alla miniera, se essi per l'età e per il periodo di servizio si troveranno nelle condizioni previste all'articolo primo, potranno beneficiare dei vantaggi sanciti dall'articolo stesso.

Tale disposizione transitoria si applica, per quanto riguarda il paragrafo primo dell'articolo 3, alle vedove degli operai, che al momento del loro decesso avevano la loro residenza nel paese, dove essi hanno cessato il lavoro alla miniera.

**Art. 5.** — I miglioramenti che saranno apportati sia nell'uno come nell'altro paese, al regime delle pensioni per vecchiaia attualmente in vigore, saranno estesi di pieno diritto ai sudditi dell'altro paese.

**Art. 6.** — Le competenti amministrazioni dei due paesi stabiliranno le norme di dettaglio e d'ordine necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, specialmente per ciò che concerne l'esame delle domande presentate dagli interessati, e le modalità di pagamento delle rendite, delle pensioni, degli aumenti e delle gratificazioni.

**Art. 7.** — Tutte le difficoltà relative all'applicazione della presente convenzione che non avranno potuto essere regolate di comune accordo fra le Amministrazioni competenti dei due paesi su domanda anche di una sola delle parti, saranno sottomesse al giudizio di uno o più arbitri, che avranno il mandato di risolverle secondo i principii fondamentali e lo spirito della presente convenzione.

**Art. 8.** — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche verranno scambiate a Parigi appena ciò sarà possibile.

Essa entrerà in vigore dalla data dello scambio delle ratifiche.

Essa avrà una durata di un anno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata 3 mesi prima della scadenza di ciascun termine.

## PALESTINA

### Ordinanza dell'Alto Commissario che regola l'immigrazione, 1920.

**1.** — Il viaggio di andata in Palestina, per un soggiorno stabile o passeggero, viene regolato dall'Alto Commissario, di tempo in tempo, secondo la convenienza ed i bisogni del paese.

**2.** — L'Alto Commissario può nominare un Commissario ed altri impiegati per l'immigrazione allo scopo di controllare tutte le persone che entrino in Palestina. Questi funzionari hanno facoltà di salire su

tutti i piroscafi e su tutti i treni e di fermare e d'interrogare tutte le persone che sbarchino in qualsiasi luogo della Palestina. Costoro debbono, a richiesta dei funzionari, indicare se abbiano presso di se o spediscono lettere, comunicazioni scritte, pro-memoria ovvero qualsiasi altro scritto o stampato.

I funzionari hanno pure facoltà di esaminare gli arrivanti ed il loro bagaglio per assodare se abbiano alcun ché di quanto fu sopra descritto e possono anche esaminare tutti gli scritti che fossero ritrovati durante tale investigazione e tenerli anche a lungo presso di sé per esaminarli.

3. — Ciunque desideri penetrare in Palestina, per mare, per terra o per via aerea, deve essere in possesso di un passaporto, di altro documento o di altro certificato d'identità. La fotografia deve andare unita a tali documenti, a meno che si tratti di signore mac-mettane.

4. — Se qualcuno che, all'emissione del presente decreto, vive in Palestina volesse lasciare il paese coll'intenzione di ritornarvi più tardi, deve farsi rilasciare dal governo un passaporto ch'egli dovrà mostrare a richiesta dell'autorità.

5. — Nessuno può entrare in Palestina senza l'espressa licenza delle autorità competenti anche se vi abbia dimorato ininterrottamente dopo l'arrivo delle forze inglesi o vi abbia vissuto durante il primo anno dopo lo scoppiare della guerra.

Le autorità dell'immigrazione debbono permettere l'ingresso in Palestina soltanto alle condizioni seguenti:

a) L'immigrante dev'essere in possesso di un passaporto o di un permesso che abbia il visto di un'autorità o di un console britannico o di altro funzionario che, dal governo inglese, sia autorizzato a concedere visti o permessi.

b) Egli deve dimostrare di possedere od, in ogni caso, di poter ricevere i mezzi necessari al proprio mantenimento ed a quello di tutte le persone che da lui dipendono e che vogliono viaggiare con lui.

c) Egli non d'evessere pazzo nè idiota nè in altro modo debole di mente.

d) Le autorità sanitarie non debbono aver ostacolato la sua venuta per ragioni d'igiene.

e) Egli non deve essere stato condannato all'estero per un delitto a motivo del quale si dovrebbe concedere l'estradizione.

f) La sua venuta non dev'essere stata vietata dall'Alto Commissario.

g) Egli deve soddisfare a tutte le condizioni che furono decretate per gli immigranti dalle autorità competenti.

6. — a) Le autorità d'immigrazione e sanitarie possono visitare gl'immigranti e trattenerli temporaneamente.

b) Venendo rifiutato il permesso di entrata, la persona può temporaneamente venir trattenuta nel modo che verrà stabilito dall'Alto Commissario. Durante questo periodo dev'esser considerata come in arresto legale.

c) Le autorità possono ordinare che colui cui fu negato il permesso d'immigrazione venga di nuovo allontanato dalla Palestina con lo stesso piroscafo, per mezzo del capitano, dei proprietari o degli agenti, e ricondotto alla nazione cui appartiene o da cui si era imbarcato per la Palestina.

d) Colui che venga trovato in Palestina senza il permesso d'immigrazione può dalle autorità venir ritrasportato in patria in modo adatto.

7. — Coloro che hanno ottenuto il permesso d'immigrazione debbono, entro quindici giorni, far registrare i sotto indicati particolari dall'ufficio principale di polizia del distretto in cui vivono. Tale prescrizione non verrà applicata a coloro che sono notoriamente viaggiatori muniti di passaporti vistati ovvero transitino diretti verso altri luoghi, quando il loro soggiorno in Palestina, tenendo conto del giorno dell'arrivo, non superi i tre mesi.

Se qualcuno rimanesse oltre il detto termine, dovrà subito procurarsi il certificato di registrazione dal luogo ove dimora e richiedere alle autorità una licenza per un più lungo soggiorno.

8. — L'Alto Commissario può, nei casi seguenti, per mezzo d'ordinanza, approvare la deportazione di chi, entro i cinque anni dal suo arrivo, non sia divenuto cittadino della Palestina.

a) Quando da un giudizio venga confermato che, per trasgressione al presente decreto o per altra cagione, fu condannato a prigionia di oltre un mese e quando il giudizio, nel suo caso, prescriva la deportazione.

b) Quando in paese straniero sia stato condannato per un delitto contemplato dalle leggi di estradizione emanate tra il 1870 ed il 1926.

c) Quando, a parere dell'Alto Commissario, la deportazione è nell'interesse comune.

Colui contro il quale venga spiccato mandato di espulsione può venir allontanato dalla Palestina e rimandato in patria.

Tale provvedimento può anche venir esteso a coloro che dipendono da lui. L'Alto Commissario può trattenere denaro od altra proprietà di tali persone sino a coprire le spese del loro viaggio e del mantenimento prima della partenza.

9. — Trasgredisce al presente decreto chi, di fronte ad un autorità dell'immigrazione:

a) si rifiutasse di rispondere alle domande regolamentari o di mostrare i documenti di cui dispone.

b) chi fa o dà motivo a false denunce, affermazioni, ecc., ecc.

c) chi modifica qualsiasi certificato o copia o registrazione fatta ai termini del presente decreto.

d) chi oppone resistenza a coloro che, secondo la presente ordinanza, sono nell'esercizio delle proprie funzioni.

e) chi adoperi o tenga presso di sé — senza regolare licenza — certificati, passaporti od altri scritti falsificati, modificati od irregolari ovvero passaporti o documenti sui quali il visto e la firma siano stati alterati o falsificati.

Le trasgressioni al presente decreto vengono punite con una pena pecuniaria di non oltre dieci sterline ovvero con prigionia sino a sei mesi, senza riguardo alle punizioni di cui i trasgressori siano passibili ai termini di altre leggi.

10. — L'Alto Commissario può esimere dalle prescrizioni della presente ordinanza singole persone od interi ordini di persone, complessivamente od in parte, illimitatamente o con delle restrizioni che egli stesso stabilirà.

Le regole del presente decreto non hanno effetto:

a) per il capo di una missione diplomatica e per i membri della sua casa, per gli impiegati di tale missione cioè per i consoli ufficiali regolarmente accreditati.

b) per coloro che appartengono all'esercito, alla marina ed all'aeronautica civile che per servizio vengono in Palestina e ne partono.

11. — Le autorità d'immigrazione possono, d'accordo coll'Alto Commissario, emanare, di tempo in tempo, nuove ordinanze e norme per meglio regolare l'immigrazione nella Palestina.

Il presente decreto s'intitola: Ordinanza d'immigrazione 1920 ed entra in vigore il 1° agosto 1920.

All'atto della registrazione debbonsi fornire i dati seguenti:

1. Cognome;
2. Nome di battesimo od altri nomi;
3. Anno di nascita;
4. Religione;
5. Nazionalità;
6. Nazionalità dei genitori;
7. Giorno di nascita;
8. Soggiorno abituale;
9. Professione;

10. Ragguagli circa la famiglia come il nome, l'età ed il luogo di nascita dei discendenti o dipendenti presenti;
11. Probabile durata del soggiorno in Palestina;
12. Eventuale luogo di abitazione;
13. Genere della professione;
14. Data dell'arrivo;
15. Luogo di sbarco;
16. Se già anteriormente stabilito in Palestina; in caso affermativo:
- a) luogo in cui era stabilito;
- b) epoca esatta;
17. Se in possesso di patrimonio in Palestina; in caso affermativo:
- a) titoli di proprietà;
- b) esatta descrizione ed indicazione dei beni;
18. 2 fotografie. Sono eccettuate le signore maomettane.

## COLUMBIA

### Decreto 3 novembre 1920, n. 48, sull'immigrazione.

#### PARTE I. — AMMISSIONE DI STRANIERI.

**Art. 1.** — Il territorio della Columbia è aperto a tutti gli stranieri, fuorchè per le eccezioni stabilite dal presente decreto.

**Art. 2.** — Lo straniero che viaggia verso la Columbia ha l'obbligo, al suo arrivo — quando questo si effettui in un porto di mare o fluviale — di mostrare ai funzionari doganali il passaporto che con esattezza ne testimonia l'identità. Egli deve, inoltre manifestare se intenda stabilirsi in Columbia ed a quale mestiere o professione abbia in animo di dedicarsi. Nel caso ch'egli giungesse in località situata sulla frontiera con altra nazione, dovrà, senza indugio, compiere le formalità prescritte presso le principali autorità del luogo.

Di tutto ciò verrà tenuto un protocollo ed una copia regolarmente vidimata ne verrà spedita al governo.

Alla regola indicata nell'articolo precedente debbono farsi eccezioni per i venditori di cibarie e cioè per i commercianti di viveri che trafficano alle frontiere, per i proprietari agricoli che continuamente debbono oltrepassare il confine, per i sacerdoti, medici, ingegneri ed avvocati che, a motivo della professione, sono costretti a recarsi dall'una all'altra vicina repubblica.

**Art. 3.** — Ogni straniero che venga in Columbia dev'essere munito di un passaporto legalizzato dall'agente consolare del porto d'imbarco o della località più vicina o di una nazione amica, nel caso che l'agente della Columbia non fosse presente. In tale documento dev'essere indicato, circa il possessore, quanto segue:

1. Nome di battesimo e cognome; 2. Età e sesso; 3. Luogo di na-

scita, nazionalità ed ultimo soggiorno; 4. Mestiere o professione; 5. Studi compiuti; 6. Stato civile; 7. Motivo del viaggio in Columbia; 8. Stato di salute; 9. Dati personali; 10. Certificato di buona condotta.

**Art. 4.** — All'agente consolare od al suo rappresentante dev'essere mostrato, alla rimessa del passaporto, l'attestato sanitario di un medico delegato ed il certificato di buona condotta redatto da persona o corporazione di notoria moralità.

Gli agenti diplomatici e consolari ed il loro seguito non abbisognano di passaporti.

**Art. 5.** — Per i passaporti degli emigranti, che rispondano alle condizioni del presente decreto, non verranno computate le spese dalla competente cancelleria che li redige.

In ogni ufficio doganale di mare, di fiume o di terra, come nella cancelleria delle autorità superiori politiche delle città di frontiera, verrà tenuto un registro per elencarvi gli stranieri che entrino nella repubblica.

**Art. 6.** — Il medico di sanità del porto sottopone le persone che desiderano sbarcare, alla visita prescritta e concede il permesso di sbarco, tenendo conto delle prescrizioni del presente decreto. Se occorressero casi non contemplati in questo regolamento l'ufficiale sanitario deve, senza indugio, avvertirne il direttore della dogana ed il comandante del piroscafo, rifiutando, al tempo stesso, il permesso di sbarco.

## PARTE II. — NON AMMISSIONE DI STRANIERI.

**Art. 7.** — L'ingresso sul territorio della repubblica verrà rifiutato a quegli stranieri nei quali si riscontrino le condizioni seguenti:

a) Coloro che sono affetti da malattie croniche o contagiose come *etisia, lebbra, tracoma* (ed altre simili malattie soggette a quarantena).

Coloro che sono affetti da malattie acute, gravi e contagiose, come febbri eruttive, ecc., sono soggetti a quarantena. Essi dovranno sopportare le spese della propria cura.

b) Coloro che soffrono di malattie mentali, fra le quali sono anche da annoverare la *debolezza di mente, le manie, la paralisi generale*; alcoolici cronici, atassici, epilettici, idioti, cretini, storpi la cui imperfezione li renda inabili al lavoro.

Nel caso che le sopradette malattie si riscontrino in un qualsiasi membro di una famiglia emigrante, l'autorità competente può permetterne la venuta in Columbia purchè gli altri membri ne siano sani ed atti al lavoro. Del pari, gli stranieri stabiliti in Columbia non sono sottoposti a tale prescrizione quando ritornino dopo un'assenza di non oltre tre anni.

c) Gli accattoni capaci di lavorare, i vagabondi, coloro che non hanno un mestiere od una professione decorosa per guadagnarsi il vitto. Coloro che fanno commercio della prostituzione.

d) Coloro che consigliano, divulgano e proclamano il misconoscimento del governo della Columbia o delle sue leggi ovvero cagionano colla violenza la caduta del governo. Gli anarchici ed i comunisti, coloro che commettono delitti contro la proprietà.

e) Coloro che hanno subito pene disonorevoli per aver commesso delitti, coloro che danno prova di cattiva moralità, dal che deve intendersi che i delitti politici non sono compresi in tali eccezioni.

Quando in casi dubbiosi siano, a parere dei tribunali supremi da considerarsi come tali — qualunque ne sia l'indicazione nel paese in cui furono commessi — deve venire ad una decisione in concordanza colle norme stabilite nei casi comuni.

### PARTE III. — ESPULSIONE DI STRANIERI.

**Art. 8.** — Per mezzo di un decreto governativo e dopo registrazione in regolare protocollo, possono essere espulsi dal territorio della repubblica quegli stranieri nei quali si riscontri quanto segue:

a) Coloro che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, siano venuti nel paese senza aver obbedito alle formalità che questo regolamento prescrive.

b) Coloro che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano immigrato, si siano trattenuti sul territorio Columbiano e consiglino il misconoscimento delle autorità della repubblica e delle loro leggi, ed a ciò ammaestrino ed incitino. Coloro che aspirino alla caduta del governo coll'uso della forza, che divulgino idee per il sovvertimento dell'ordine pubblico, quali l'anarchia ed il comunismo, che offendono il diritto di proprietà.

c) Coloro che, a cagione dei loro cattivi costumi o della recidiva nel delitto, dimostrino una incorreggibile corruzione morale.

d) Coloro che, a motivo di colpe comuni e delle leggi in corso, siano stati banditi in un luogo determinato e lo abbiano abbandonato senza permesso del governo e quindi, in questo caso non possano essere mandati nel paese che sollecitò il loro internamento.

e) Coloro che violano la neutralità che si obbligarono a mantenere, e ciò col prender parte alla politica interna della Columbia, sia per mezzo della stampa, scrivendo su giornali politici intorno a questi interessi, sia con parole, tenendo discorsi sulla politica Columbiana od associandosi a partiti politici.

**Art. 9.** — L'ordine di espulsione ha luogo per mezzo di decreto governativo che viene firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato nel *Diario Oficial*.